

Schweizerischer Verband für Energie- und Wasserkostenabrechnung
Association suisse pour le décompte des coûts d'énergie et d'eau
Associazione svizzera per il conteggio dei costi di energia e acqua



Base legale per il conteggio individuale delle spese di riscaldamento (CISR) nei cantoni

Versione 7.2.2023

Indice dei contenuti

1. GRIGIONI.....	3
2. TICINO	6

1. Grigioni

Stato: La nuova legge sull'energia dei Grigioni è entrata in vigore l'1.1.2021.

Commento:

<u>Legge sull'energia in vigore</u>	<u>Ordinanza sull'energia in vigore</u>
<p>Art. 13 Conteggio individuale del consumo di calore *</p> <p>1 Nuovi edifici e gruppi d'edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d'uso, devono essere equipaggiati con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo individuale di energia termica. Lo stesso vale in caso di importanti rinnovi di edifici e gruppi d'edifici esistenti. *</p> <p>2 Il Governo fissa le eccezioni.</p>	<p><i>3.1.12. Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e per l'acqua calda</i></p> <p>Art. 33 Obbligo di dotazione in caso di edifici nuovi</p> <p>1 Nuovi edifici che dispongono di una centrale termica per cinque o più unità d'uso devono essere dotati dei necessari dispositivi per la determinazione del consumo individuale di acqua calda.</p> <p>2 Edifici nuovi che ricevono il calore da un sistema di riscaldamento centralizzato per un gruppo di edifici devono essere dotati di apparecchi per il rilevamento del consumo termico per il riscaldamento per ciascun edificio.</p>

	<p>Art. 34 Obbligo di dotazione in caso di rinnovi sostanziali in edifici esistenti</p> <p>1 In caso di rinnovo integrale del sistema di riscaldamento e/o per la produzione di acqua calda negli edifici esistenti dotati di una centrale di riscaldamento per cinque unità d'uso o più, il sistema rinnovato deve essere dotato di dispositivi per il rilevamento individuale del consumo termico.</p> <p>2 I gruppi di edifici esistenti dotati di una centrale di riscaldamento per in totale cinque unità d'uso o più devono essere dotati di dispositivi per il rilevamento individuale del consumo termico per ciascun edificio, se viene risanato oltre il 75 per cento della superficie di tamponamento di uno o più edifici.</p> <p>Art. 35 Requisiti edilizi</p> <p>1 In presenza di superfici riscaldanti, la componente edilizia che separa il sistema di emissione del calore e l'unità d'uso adiacente deve presentare un valore U pari al massimo a $0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.</p> <p>Art. 36 Conteggio</p> <p>1 Negli edifici o nei gruppi di edifici soggetti all'obbligo di dotazione, i costi legati al consumo termico devono basarsi per la maggior parte sul consumo misurato per le singole unità d'uso.</p>
--	---

	<p>Art. 37 Esenzione in caso di rinnovi sostanziali</p> <p>1 Sono esentati dall'obbligo di dotazione e di conteggio del consumo termico gli edifici e i gruppi di edifici la cui potenza per la produzione di calore installata (compresa l'acqua calda) ammonta a meno di 20 watt per m² di superficie di riferimento energetico.</p>
--	---

2. Ticino

Stato: Il Parlamento ha rivisto la legge sull'energia secondo le linee del MoPEC 2014. La legge sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2022. L'ufficio competente ha ora annunciato che la nuova legge e la nuova ordinanza non entreranno in vigore prima della prima metà del 2023.

Commento: I contenuti del nuovo regolamento non sono ancora noti.

<u>Legge cantonale sull'energia</u> in vigore	<u>Regolamento sull'utilizzazione dell'energia</u> in vigore	Nuova Legge cantonale sull'energia (non ancora in vigore)
	<p>Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e per l'acqua calda</p> <p>Equipaggiamento obbligatorio</p> <p>Art. 29</p> <p>1 I nuovi edifici e i gruppi d'edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d'uso devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione</p>	<p>Conteggio individuale delle spese per l'energia termica</p> <p>Art. 10b (nuovo)</p> <p>In ogni edificio nuovo o riattato che fa capo alla stessa centrale di produzione di energia termica devono essere installati per ogni singola unità d'uso i necessari apparecchi per effettuare il conteggio delle spese per il riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria.</p>

	<p>individuale del consumo di energia termica per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria.</p> <p>2 Nel caso di superfici riscaldanti, l'elemento costruttivo che separa il sistema di emissione del calore e l'unità d'uso adiacente, deve presentare un valore $U \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.</p> <p>3 Gli edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata per cinque o più unità d'uso nel caso del risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o dell'acqua calda sanitaria devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo termico per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Il risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o di quello di produzione di acqua calda sanitaria è da intendersi comprensivo del sistema di distribuzione del calore.</p> <p>4 Gruppi di edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo termico per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria per ogni edificio quando più del 75%</p>	
--	--	--

	<p>dell'involucro di uno o più edifici è stato risanato.</p> <p>Conteggio delle spese</p> <p>Art. 30</p> <p>1 Negli edifici o gruppi d'edifici, per i quali sussiste l'obbligo di equipaggiamento con apparecchi per il conteggio individuale, la maggior parte delle spese devono essere ripartite sulla base del consumo misurato per ogni unità d'uso.</p> <p>2 Possono essere utilizzati per allestire il conteggio unicamente gli apparecchi la cui idoneità sia stata certificata dall'Ufficio federale di metrologia (METAS).</p> <p>3 La chiave di ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda deve essere determinate rispettando i principi contenuti nel «Modello di conteggio» edito dall'Ufficio federale dell'energia.</p> <p>Deroghe</p> <p>Art. 31</p>	
--	--	--

	<p>Sono esentati dall'obbligo di equipaggiamento e dal conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria gli edifici o i gruppi d'edifici nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quando la potenza termica installata (incluso l'acqua calda) è inferiore a 20 W per metro quadrato di superficie di riferimento energetico; oppureb) quando sono soddisfatte le esigenze dello standard MINERGIE.	
--	---	--